



STATUTO UGL

TITOLO I - Definizione, principi e finalità	3
Art. 1 – Definizione	3
Art. 2 - Principi e finalità	4
TITOLO II - Norme Generali.....	5
Art. 3 - Diritti ed impegni degli associati.....	5
Art. 4 - Cariche statutarie	6
Art. 5 - Incompatibilità.....	6
Art. 6 - Incompatibilità funzionali e limiti di età	7
6bis. NORMA TRANSITORIA - Incompatibilità	8
Art. 7 - Attività contrattuale.....	9
Art. 8 – Sciopero	9
Art. 9 - Congressi ed assisi nazionali.....	9
TITOLO III - Organizzazione	10
Art. 10 - Organizzazione unitaria ed articolazione organizzativa.....	10
Art. 11 - Organi della Confederazione	10
Art. 12 - Congresso Confederale.....	11
12 bis. NORMA TRANSITORIA -Adeguamento liste V Congresso	11
Art. 13 - Consiglio Nazionale della UGL	12
Art. 14 - Il Segretario Generale	14
Art. 15 - Segreteria Confederale	15
Art. 16 - Comitato Direttivo Confederale.....	18

TITOLO IV - Patrimonio ed Organi di controllo	19
Art. 17 - Autonomia finanziaria e contributi sindacali.....	19
Art. 18 - Autonomia amministrativa e responsabilità.....	19
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti	20
TITOLO V - Giurisdizione interna.....	21
Art. 20 - Collegio dei Probiviri.....	21
Art. 21 - Sanzioni disciplinari	23
Art. 22 - Provvedimenti cautelari.....	24
TITOLO VI Articolazioni organizzative	24
Art.23 - Unione Territoriale del Lavoro	24
Art. 24 - Unioni Regionali.....	25
Art. 25 - Federazioni e Sindacati nazionali di categoria	27
Art. 26– Strutture Territoriali di categoria	28
Art. 26 bis. Norma transitoria – Valenza Congressi STC.....	29
Art. 27 Le Federazioni regionali di categoria	29
TITOLO VII – Altre norme.....	29
Art. 28 – Sfiducia nelle articolazioni organizzative	29
ART. 28 BIS NORMA TRANSITORIA – Segretario Amministrativo articolazioni.....	30
Art. 29 - Coordinamenti tematici.....	30
Art. 30 - Coordinamenti.....	30
Art. 31 - Riunioni.....	30
Art. 32 - Collegio arbitrale	30
Art.33 - Scioglimento.	31
Art. 34 - Norma di chiusura	31
ART. 34 BIS - NORMA TRANSITORIA – Validità Statuto Confederale	31



STATUTO UGL

TITOLO I - Definizione, principi e finalità

Art. 1 - Definizione

1. L'Unione Generale del Lavoro (di seguito denominata UGL) è una organizzazione sindacale che riconosce la sua unità come valore imprescindibile.
2. Essa, dunque, pur articolandosi in strutture territoriali e di categoria, è una associazione sindacale che perseguendo scopi di natura generale riconosce le peculiarità di ciascuna categoria e territorio ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale.
3. Il suo ordinamento garantisce i più ampi spazi di democrazia interna e la libera circolazione delle idee e la loro espressione, nel pieno rispetto per le convinzioni politiche, religiose e filosofiche di ognuno.
4. L'UGL associa lavoratrici e lavoratori attive/i e pensionate/i sia "etero" che "auto" diretti, con la pregiudiziale inderogabile di non poter costituire in nessun caso datore di lavoro o controparte datoriale.
5. L'UGL promuove la costituzione di associazioni di autotutela e di solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone disagiate, e ne supporta l'azione contro ogni forma di esclusione sociale.
6. L'adesione all'UGL è volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.
7. L'UGL per il perseguimento delle proprie finalità, può decidere l'affiliazione ad organizzazioni sindacali sovranazionali, aventi ordinamenti non in contrasto con il presente Statuto.
8. L'UGL ha sede in Roma.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Nell'attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l'UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell'organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell'economia.
2. L'UGL pur costituendo un autonomo centro di iniziative politiche è una organizzazione apartitica. In tale quadro essa svolge la propria azione programmatica e propositiva in maniera del tutto autonoma da ogni forza politica, senza rinunciare ad avere qualsiasi tipo di confronto nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle diverse modalità di azione.
3. Gli orientamenti programmatici e l'azione sindacale, pur slegati da qualsiasi strutturazione ideologica, non prescindono dalla realtà storica della comunità nazionale e delle comunità sovranazionali alla quale appartengono, nel rispetto delle sovranità nazionali.
4. L'UGL è impegnata per una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell'Unione Europea.
5. L'UGL afferma la propria convinta adesione agli ideali europeisti individuando come precipuo impegno il raggiungimento di una Unione delle Nazioni e non solo delle economie. La visione di una Europa più decisamente impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della coesione sociale degli Stati membri è patrimonio culturale e linea di azione sindacale dell'UGL.
6. Le finalità che l'Unione Generale del Lavoro si propone di perseguire si fondano innanzitutto sul superamento definitivo della concezione di lotta di classe e sulle conseguenze ideologiche che essa comporta, perseguendo l'idea guida della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili della impresa che rappresenta l'essenza della specificità ideale e programmatica della UGL.
7. Il raggiungimento di un compiuto sistema di corresponsabilizzazione nelle scelte di impresa costituisce piano essenziale di azione sindacale per l'UGL. Essa si impegna per il superamento dell'attuale forma di organizzazione dei fattori produttivi e per una più concreta presenza delle rappresentanze dei lavoratori all'interno dei percorsi decisionali dell'impresa. In questo quadro l'azione formativa sindacale e la proposta di modifiche legislative all'attuale impianto del diritto societario rappresentano due importanti ambiti di intervento dell'UGL.
8. L'UGL, riconoscendo la centralità e la dignità della persona in ogni circostanza e in ogni momento della sua vita, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità dello Stato una delle fondamentali conquiste del sindacato.
9. Lo Stato Sociale, pur attraverso una organica riformulazione dei suoi obiettivi e strumenti, rimane un mezzo efficace per garantire ed attuare la solidarietà fra le categorie di lavoratori, attivi e pensionati, e combattere ogni forma di esclusione sociale soprattutto in riferimento ai disoccupati, ai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani disagiati, alle persone con disabilità.

10. L'UGL, in tale ottica, ribadisce la propria opzione verso una politica del lavoro non sessista, in grado di agevolare e promuovere le pari opportunità per ogni donna, anche all'interno della propria organizzazione gerarchica.
11. La UGL è impegnata a promuovere l'applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori immigrati nel quadro di una generale gestione del fenomeno migratorio ispirato ai principi della solidarietà, della legalità e del rispetto delle identità.
12. L'UGL nasce e si sviluppa nell'ambito del più ampio movimento per la ricomposizione della frammentazione della rappresentanza sindacale e la riaffermazione concreta ed operativa dell'unità del mondo del lavoro.
13. L'UGL è impegnata in ogni sua articolazione territoriale e di categoria per l'individuazione in ogni sede di adeguate strutture e forme per una sempre più stretta collaborazione ed intesa tra le forze organizzate dei lavoratori.
14. L'unità del mondo del lavoro garantisce ed esalta la possibilità di diverse forme di aggregazione dei lavoratori, in un ambito che è propriamente pluralista contro ogni forma di monopolio della rappresentanza sindacale. L'UGL opera anche per dare rappresentanza e tutela sindacale ai lavoratori delle piccole e microimprese che soffrono un'esclusione dai meccanismi di rappresentanza nonostante siano asse portante del sistema produttivo nazionale.
15. L'UGL, riconoscendo la validità dei principi fondamentali e della parte prima della Costituzione della Repubblica Italiana, si impegna per la loro reale applicazione.
16. L'UGL ricomprende tra le proprie finalità la costituzione ed il coordinamento di Associazioni, Enti e Società, strumentali al perseguimento dei propri scopi, per la difesa ed il patrocinio dei diritti di ogni cittadino (lavoratore, pensionato, non occupato professionalmente) ed il miglioramento delle sue condizioni di vita professionale, sociale ed umana.

TITOLO II - Norme Generali

Art. 3 - Diritti ed impegni degli associati

1. Coloro che intendono associarsi alla Unione Generale del Lavoro debbono inoltrare domanda alla Segreteria Generale, per il tramite delle articolazioni territoriali o di categoria, dichiarando di accettare i principi e le finalità dell'UGL e impegnandosi ad osservarne lo Statuto.
2. Il documento che comprova - ai fini dell'esercizio dei diritti e dei doveri degli associati - l'associazione alla UGL è la tessera confederale, il cui rilascio e la cui validità sono legate alla regolarità dei versamenti delle quote associative, nelle modalità disciplinate dal Regolamento Associativo e dalle norme sulla ripartizione dei contributi di cui all'art. 15, comma 6, lettera k).

3. Sono considerati associati, ai soli fini della rappresentanza, anche gli iscritti delle strutture che abbiano con la UGL un'affiliazione di secondo livello o comunque che riconoscano l'UGL come Confederazione di riferimento.
4. L'iscritto che intende recedere dall'associazione alla UGL deve darne formale comunicazione all'organizzazione. La decadenza – ai fini del dovere di pagamento della quota sindacale - vale dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo diversa disposizione contrattuale.
5. Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla elezione degli organi direttivi e statutari ed alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Il voto è personale nei congressi di primo grado, e attraverso l'elezione di delegati nei congressi di grado superiore ed in quello confederale.
6. E' garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità dell'UGL.
7. Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Art. 4 - Cariche statutarie

1. Tutte le cariche sociali sono elettive.
2. Hanno diritto al voto, in tutti i congressi e gli organi dell'organizzazione, gli associati all'UGL, purché muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.
3. Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite, fatto salvo quanto disciplinato dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale, di Segretario Responsabile di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, di Segretario Responsabile di Unione Territoriale e Unione Regionale, di Presidente del Consiglio Nazionale Confederale e di Presidente degli Enti di diretta emanazione confederale, di legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione, di dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni od Enti collaterali costituite dalla Confederazione sono incompatibili con:
 - a) mandati di parlamentare europeo e nazionale;
 - b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali, regionali e provinciali - in partiti politici;
 - c) candidature alle assemblee legislative europee e nazionali;

- d) incarichi esecutivi negli Organi di Governo delle Regioni, delle Città Metropolitane o Province e nelle Città capoluogo di Regione o di Provincia;
 - e) incarichi esecutivi nelle Giunte comunali delle città non capoluogo di Regione o di Provincia.
2. La Segreteria Confederale, per particolari esigenze operative della Confederazione, su proposta del Segretario Generale, può deliberare deroghe esclusivamente al precedente punto e).
 3. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il dirigente sindacale decade dall'incarico e viene sostituito da un Reggente nominato dalla Segreteria Confederale con il compito di portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso Straordinario.

Art. 6 - Incompatibilità funzionali e limiti di età

1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale, di Segretario Responsabile di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, di Unione Territoriale e Regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
 - a) tra di loro;
 - b) Presidente degli Enti di diretta emanazione confederale;
 - c) legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione;
 - d) dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni collaterali costituite dalla Confederazione o che in ogni caso con essa abbiano accordi associativi o patti di affiliazione anche secondari.
2. La Segreteria Confederale, per particolari motivi, può deliberare deroghe sulle fattispecie di cui alle lettere a) e b) per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili.
3. Il dirigente sindacale dovrà portare la struttura organizzativa interessata a Congresso straordinario entro il termine improrogabile di sei mesi dalla nomina, pena la decadenza dal ruolo di Reggente.
4. Il Reggente che per qualsiasi motivo non celebri il congresso nel termine previsto, decade e viene sostituito con nomina della Segreteria Confederale da un nuovo e diverso Reggente con il compito di svolgere il congresso nel termine massimo di tre mesi.
5. Per favorire la rotazione di responsabilità organizzative anche orizzontali, il Segretario Generale, i Segretari Confederali, i Responsabili di Unioni Territoriale e di Unione Regionale, i Segretari di Federazioni o Sindacati nazionali, i Presidenti di Enti di diretta emanazione confederale, i dirigenti responsabili apicali (comunque denominati) delle Associazione collaterali costituite dalla Confederazione possono essere riconfermati nella stessa carica per non oltre venti anni.

6. Il Segretario Generale può essere confermato nella carica per un massimo di due mandati ovvero per dodici anni.
7. I legali rappresentanti e/o gli amministratori (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione possono essere riconfermati nell'incarico non oltre 6 anni nella stessa società.
8. Il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età costituisce causa di decadenza dalla carica di Segretario Responsabile di Unione Territoriale e di Unione Regionale e di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, ad eccezione della Federazione pensionati.
9. Verificandosi le ipotesi di cui ai commi 7 e 8, i dirigenti sindacali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da reggenti nominati dalla Segreteria Confederale, con il compito di portare la struttura, entro il termine massimo di sei mesi al Congresso Straordinario, fatta salva diversa disposizione del presente Statuto.
10. Nel caso di società o enti di diretta emanazione gli organi competenti nominano i sostituti, su indicazione della Segreteria Confederale.
11. Il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età costituisce causa di decadenza dalle cariche ricoperte negli organi confederali di cui al successivo art. 11, lettera c), d), e), f), g), e h), nonché da qualsiasi carica apicale negli organi degli Enti, Associazioni ed Istituti di diretta emanazione confederale.

6bis. NORMA TRANSITORIA - Incompatibilità

1. Al verificarsi delle incompatibilità di cui all'art. 6, comma 1, all'esito del V Congresso Confederale:
 - a) i dirigenti che si trovino nella condizione di incompatibilità di cui alla lettera a), entro la data improrogabile del 31.12.2024, indicano e celebrano il Congresso straordinario della struttura che hanno diretto. Il Congresso straordinario è costituito dai medesimi delegati già individuati nel rispettivo congresso di secondo grado svolto nel 2023. Il Congresso straordinario elegge il nuovo Segretario Responsabile e gli altri organi previsti dallo Statuto. In caso di inadempienza la Segreteria Confederale nomina un Reggente con il compito di portare la struttura a congresso entro il termine massimo di 3 mesi.
 - b) I dirigenti sindacali che si trovino nella condizione di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d), saranno sostituiti dagli organi competenti tassativamente entro il 31.12.2024.

Art. 7 - Attività contrattuale

1. Le articolazioni organizzative, di cui al Titolo VI del presente Statuto, sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Generale e le altre articolazioni eventualmente interessate in ordine all'andamento della contrattazione di accordi collettivi. Parimenti le Federazioni Provinciali o Regionali di categoria sono tenute a dare informativa tempestiva alla propria UTL o UR e alla propria Federazione Nazionale.
2. Tutti i Contratti Collettivi Nazionali e gli Accordi Economici Collettivi Nazionali si sottoscrivono con l'assenso e l'assistenza della struttura confederale.
3. In particolare la Confederazione disciplina con apposita delibera la modalità di archiviazione e conservazione dei contratti di livello nazionale e territoriale, che devono essere comunque depositati presso la Segreteria Generale.
4. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse comune a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria devono essere sottoposte all'approvazione degli organi delle Federazioni interessate. In caso di divergenza la questione è sottoposta alla Segreteria Confederale che delibera nel superiore interesse generale.

Art. 8 - Sciopero

1. Lo sciopero generale nazionale viene deciso dalla Segreteria Confederale, ovvero dalle segreterie delle Unioni Territoriali o Regionali quando si tratti di sciopero regionale o territoriale.
2. Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi direttivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

Art. 9 - Congressi ed assisi nazionali

1. Il Congresso Confederale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi come individuati dal presente Statuto.
2. Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del Regolamento Congressuale emanato dalla Segreteria Confederale di cui al successivo art. 15, comma 6, lettera c).

TITOLO III - Organizzazione

Art. 10 - Organizzazione unitaria ed articolazione organizzativa

1. L'articolazione organizzativa della UGL, in ogni sua componente, confederale, territoriale e di categoria è costantemente finalizzata a realizzare la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori alle attività sindacali ed alla determinazione della politica sindacale.
2. La UGL si articola nelle seguenti strutture:
 - e) le Unioni Territoriali del Lavoro (UTL);
 - f) le Unioni Regionali (UR);
 - g) le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria.
 - h) le Strutture Territoriali di Categoria (STC)
3. I segretari responsabili delle strutture di cui al comma precedente assumono la rappresentanza legale delle stesse, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria a loro delegata dalle norme del presente Statuto.
4. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ulteriori norme relative alle articolazioni strutturali di cui al comma 2, alla loro organizzazione e funzionamento, alla composizione ed ai compiti degli organi statutari, nonché alle loro modalità di elezione, possono essere disposte tramite uno o più Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo Confederale su proposta della Segreteria Confederale.

Art. 11 - Organi della Confederazione

1. Gli organi della Confederazione sono:
 - a) il Congresso Confederale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) Il Vice Segretario Generale Vicario;
 - e) Il Segretario Amministrativo;
 - f) Il Segretario Organizzativo;
 - g) la Segreteria Confederale;
 - h) il Comitato Direttivo Confederale;
 - i) il Collegio dei Revisori dei Conti;

j) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Congresso Confederale

1. Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante della UGL.
2. Determina gli orientamenti di politica generale e valuta l'azione svolta dagli organi direttivi centrali.
3. Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione del Consiglio Nazionale. In via straordinaria viene convocato su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
4. Il numero dei delegati è fissato dalla Segreteria Confederale tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione.
5. I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle strutture territoriali e da quelle di categoria, in rapporto e ragione degli associati rispettivamente raggruppati nelle stesse.
6. Sono compiti del Congresso confederale:
 - a) definire gli orientamenti fondamentali della UGL ai quali ogni singola articolazione è vincolata;
 - b) eleggere il Segretario Generale;
 - c) eleggere la Segreteria Confederale e, al suo interno, il Segretario Organizzativo, il Segretario Amministrativo e il Vice Segretario Generale Vicario;
 - d) eleggere il Consiglio Nazionale;
 - e) eleggere il Collegio dei Probiviri.
7. Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.

12 bis. NORMA TRANSITORIA -Adeguamento liste V Congresso

1. All'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente articolo da parte del V Congresso Confederale, la Presidenza del Congresso consegna il nuovo testo dello Statuto al/ai presentatore/i della/e lista/e depositate ed assegna un tempo congruo per integrare la lista introducendo i candidati per i nuovi organi (la Segreteria Confederale, il Vice Segretario Vicario, il Segretario organizzativo e il Segretario amministrativo), senza bisogno di ulteriori formalità (accettazioni, sottoscrizioni o altro). Il Presidente informa di questo passaggio il Congresso durante la seduta appena possibile.

Art. 13 - Consiglio Nazionale della UGL

1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'UGL tra un Congresso e l'altro.
2. Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.
3. Unitamente al Segretario Generale ed alla Segreteria Confederale risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso.
4. Nella prima riunione dopo il Congresso il Consiglio Nazionale elegge, su proposta del Segretario Generale, il proprio Presidente tra i componenti del Consiglio, che resta in carica fino al Congresso successivo. Il Presidente è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca il Consiglio di concerto con il Segretario Generale che ne propone l'ordine del giorno, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 20 e 21. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale, ne dirige i lavori e ne verbalizza le sedute e le deliberazioni.
6. Il Presidente del Consiglio è incompatibile con il ruolo di Segretario Generale, di Segretario Confederale, di Segretario di Federazione Nazionale, di Segretario di UTL e UR, di responsabile legale di società ed enti di diretta emanazione confederale.
7. I Presidenti degli Enti, degli Istituti e delle Associazioni promosse dalla Confederazione, e comunque i legali rappresentanti degli stessi comunque denominati, possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale della UGL.
8. Il Consiglio Nazionale dell'UGL è eletto dal Congresso nel numero di 180 componenti.
9. Il Consiglio Nazionale può effettuare cooptazioni per supplire alle vacanze dei propri componenti eletti che si verificassero tra un Congresso e l'altro.
10. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri associati fino ad un massimo di 50.
11. Gli associati di cui al comma precedente, cooptati in virtù di uno specifico incarico sindacale, dovranno essere segnalati come tali al momento della votazione e registrati nel verbale della seduta. L'eventuale revoca o decadenza dall'incarico che aveva determinato la cooptazione comporta per l'associato l'immediata decadenza da componente del Consiglio Nazionale.
12. Il Consiglio Nazionale si doterà di un Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento.
13. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, ogni anno, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal proprio Regolamento e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti.

14. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi per i quali è prevista, dallo Statuto, la maggioranza qualificata.
15. Sono compiti precipui del Consiglio Nazionale:
 - a) approvare il Rendiconto economico-finanziario confederale annuale ed il Bilancio previsionale;
 - b) approvare, su proposta del Segretario Generale, il Regolamento di Giurisdizione interna;
 - c) tutti gli altri compiti indicati dal presente Statuto.
16. Fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla Segreteria Confederale.
17. Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Segretario Generale, i componenti del Comitato Direttivo Confederale, secondo quanto previsto dall'art. 16.
18. Il Consiglio Nazionale delibera, inoltre, le sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, della Segreteria Confederale, del Comitato Confederale, del Collegio Confederale dei Probiviri, ivi compresi il Vice Segretario Vicario, il Segretario Amministrativo e il Segretario Organizzativo. I quorum necessari per le sostituzioni sono gli stessi previsti per la elezione del Segretario Generale al comma 21 del presente articolo.
19. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo motivate, avvengono su iniziativa e proposta del Segretario Generale.
20. Il Presidente del Consiglio Nazionale è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro 20 giorni in caso di deposito di una mozione di sfiducia al Segretario Generale sottoscritta da 2/3 dei componenti del Consiglio. Analoga procedura si adotta in caso di gravi motivi che impediscono l'esercizio del ruolo dello stesso Segretario Generale, previa raccolta delle firme di 2/3 dei componenti del Consiglio. Il quorum per l'approvazione della mozione di sfiducia è fissato nei due terzi dei presenti, fatto salvo l'obbligo di verificare la sussistenza del numero legale di cui al comma 14 del presente articolo subito prima della votazione. L'approvazione della mozione di sfiducia al Segretario Generale comporta la decadenza di tutta la Segreteria Confederale e delle rispettive deleghe. Il Presidente del Consiglio Nazionale è altresì tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro 20 giorni in caso di dimissioni o decadenza del Segretario Generale.
21. Nel caso di sfiducia, decadenza o dimissioni del Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, provvede alla elezione del nuovo Segretario Generale. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni per l'elezione del nuovo Segretario Generale, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale delibera, contemporaneamente e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario confederale da tenersi entro 12 mesi dalla data della deliberazione stessa.
22. In tutti i casi in cui il Consiglio Nazionale sia chiamato ad eleggere un nuovo Segretario Generale, nella medesima votazione e con i medesimi quorum, vengono eletti anche la

Segreteria Confederale, il Vice Segretario Vicario, il Segretario Organizzativo e il Segretario Amministrativo, che restano in carica fino al Congresso confederale straordinario.

23. Il Presidente del Consiglio può essere sfiduciato con le medesime modalità previste per la sfiducia del Segretario Generale. Il nuovo Presidente del Consiglio viene rieletto con le stesse modalità ed i medesimi quorum previsti per la rielezione del Segretario Generale.
23. **BIS NORMA TRANSITORIA.** Il Bilancio previsionale sarà sperimentale per i primi due anni e sarà predisposto per la prima volta per l'esercizio 2025. Al termine del periodo di sperimentazione verrà eventualmente modificato – o revocato - con apposita delibera di Consiglio Nazionale Confederale.

Art. 14 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale promuove ed indirizza le iniziative politico- sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del Congresso, le deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Segreteria Confederale e le prerogative del Segretario Amministrativo, nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Amministrativo.
2. Ha la rappresentanza legale dell'UGL Confederale di fronte a terzi e in giudizio in tutte le materie. Assume impegni in nome e per conto della Confederazione UGL anche nell'ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria Confederale, dal Comitato Direttivo Confederale e degli altri organi collegiali previsti dallo Statuto. Ha la rappresentanza generale della Confederazione nelle Assemblee dei soci delle Associazioni, Enti, società di persone o di capitali, alle quali la Confederazione UGL partecipa o nelle quali detiene quote e/o azioni.
3. È facoltà del Segretario Generale nominare suoi delegati per la conclusione di particolari negozi giuridici.
4. Nella prima seduta dopo il Congresso Confederale presiede il Consiglio Nazionale fino alla elezione del Presidente.
5. Convoca e presiede, determinandone l'ordine del giorno, la Segreteria Confederale ed il Comitato Direttivo Confederale.
6. Propone alla Segreteria Confederale l'istituzione dei Dipartimenti, dei Coordinamenti e degli Uffici confederali, determinandone la composizione, i compiti e l'ambito delle attività delegate e la nomina dei responsabili degli stessi e può nominare un Direttore Generale con il compito, tra le altre mansioni affidate, di garantire la regolarità della contabilità e degli atti amministrativi confederali.
7. Assegna le deleghe ai componenti della Segreteria Confederale, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 15, comma 3,4,5.
8. Assegna la delega ai servizi
9. È facoltà del Segretario Generale sottoporre all'approvazione della Segreteria Confederale i regolamenti interni, anche attuativi dello Statuto.

10. Viene eletto dal Congresso confederale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa, unitamente alla Segreteria Confederale, al Vice Segretario Generale Vicario, al Segretario amministrativo e al Segretario Organizzativo.
11. Con scadenza almeno biennale si presenta al Consiglio Nazionale, unitamente alla Segreteria Confederale per la relazione di medio termine sull'attività svolta e sul programma di attività per il biennio successivo. Su tale relazione il Consiglio Nazionale esprime il proprio voto.
12. Dura in carica sino al successivo Congresso, salvo che il Consiglio Nazionale ne deliberi la revoca e/o decadenza con le modalità di cui al precedente art. 13, commi 20 e 21.
13. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario Generale Vicario.

Art. 15 - Segreteria Confederale

1. La Segreteria Confederale esercita funzioni collegiali esecutive degli orientamenti del Congresso e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Confederale, di fronte ai quali risponde unitamente al Segretario Generale.
2. Viene eletta dal Congresso unitamente al Segretario Generale, con il quale collabora nella determinazione e nell'attuazione delle politiche confederali. E' composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti più il Segretario Generale.
3. Nell'ambito della Segreteria Confederale è previsto obbligatoriamente un Segretario Organizzativo che ha nelle sue deleghe:
 - a) Il coordinamento dell'Ufficio Tesseramento;
 - b) La comunicazione interna alle articolazioni organizzative
 - c) Il monitoraggio e la predisposizione di istruttorie sulle problematiche delle articolazioni organizzative
 - d) L'organizzazione dei grandi eventi e mobilitazioni.
4. Nell'ambito della Segreteria Confederale è previsto obbligatoriamente un Segretario Amministrativo che ha nelle sue deleghe:
 - a) Coordinare e dare disposizioni all'Ufficio Amministrativo in ordine agli impegni di spesa;
 - b) La predisposizione, di concerto con il Segretario Generale, del Rendiconto annuale e del Bilancio previsionale.
 - c) La gestione del personale

- d) L'autorizzazione, di concerto con il Segretario Generale, degli investimenti e delle spese di particolare rilevanza (come disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e dal Regolamento amministrativo).
5. Nell'ambito della Segreteria Confederale è previsto un Vice Segretario Generale Vicario che può coincidere con il Segretario Organizzativo o con il Segretario Amministrativo. Tra le sue competenze vi è:
- a) Collaborare con il Segretario Generale e svolgere funzioni di supporto atte a promuovere iniziative politiche e sindacali e di rappresentanza della Confederazione.
 - b) Presiedere la Segreteria Confederale in caso di temporanea assenza del Segretario Generale.
 - c) Sostituire il Segretario Generale in caso di temporanea assenza.
 - d) Gli affari generali
6. Le funzioni della Segreteria Confederale sono le seguenti:
- a) esaminare il Rendiconto economico-finanziario annuale confederale ed il Bilancio previsionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - b) nominare, su proposta del Segretario Generale, i componenti del Collegio Confederale dei Revisori dei Conti individuandoli sulla base del successivo art. 19;
 - c) emanare il Regolamento Congressuale per il Congresso Confederale e per quello delle strutture territoriali e di categoria;
 - d) predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro;
 - e) deliberare la costituzione o la istituzione, approvare lo statuto e nominare gli organi, dell'Istituto di assistenza e patrocinio, oltre che di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione o Centro Studi, di diretta emanazione confederale;
 - f) deliberare la costituzione e la istituzione, anche in concorso ed associazione con altri soggetti, di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione, Consorzio o Sodalizio, funzionale al raggiungimento degli scopi confederali e/o la partecipazione della UGL ai medesimi in qualità di socio e/o associato;
 - g) deliberare, su proposta del Segretario Generale, la nomina di reggenti delle strutture neocostituite o vacanti, con l'obbligo di portare la struttura a congresso entro 6 mesi non prorogabili, pena la decadenza e l'impossibilità di essere rinominato;
 - h) deliberare sugli accordi di affiliazione di associazioni sindacali e di categoria e di ogni accordo che preveda una imputazione confederale di rappresentatività.
 - i) esaminare, discutere e deliberare settimanalmente le posizioni di politica sindacale dell'organizzazione.

- j) approvare gli impegni di spesa straordinari come disciplinati dal Regolamento Amministrativo.
 - k) approvare, entro la fine di ogni anno solare, la Circolare del Tesseramento che disciplina la ripartizione delle quote per l'anno successivo.
 - l) disporre attività di audit a supporto delle strutture organizzative e degli enti di diretta emanazione, eventualmente avvalendosi di specifiche competenze, in collaborazione con il Segretario Organizzativo ed il Segretario Amministrativo.
 - m) deliberare, in via esclusiva, sui provvedimenti cautelari di cui al successivo art. 22.
 - n) deliberare su ogni altra materia la cui competenza è espressamente attribuita dallo Statuto.
7. Si riunisce, di norma, una volta alla settimana ed è convocata dal Segretario Generale che la presiede e ne determina l'ordine del giorno. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
 8. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con apposita mozione la decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti la Segreteria Confederale. La mozione viene approvata con il quorum dei due terzi dei presenti, fatta salva la verifica del quorum costitutivo subito prima delle votazioni.
 9. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre l'integrazione della Segreteria Confederale, nei limiti previsti dall'art. 15, comma 2. L'integrazione è approvata con il quorum dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni e la maggioranza semplice nella terza, fatta salva la verifica del quorum costitutivo subito prima delle votazioni.
 10. La Segreteria Confederale rimane in carica per un quadriennio, i componenti della stessa possono essere rinominati.
 11. Decide con delibera motivata, anche ai sensi dell'art. 22, lo scioglimento degli organi delle Unioni Regionali o Territoriali e delle Federazioni Nazionali o Sindacati di Categoria, qualora questi assumano posizioni, e comportamenti anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e dei previsti Regolamenti anche di carattere amministrativo o degli indirizzi o delle deliberazioni degli organi statutari della UGL. Nomina, quindi, su proposta del Segretario Generale, un Reggente con il compito di portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso Straordinario. Qualora le posizioni ed i comportamenti assunti riguardino solo la figura del Segretario Responsabile della UR o della UTL o della Federazione Nazionale può decidere di mantenere in carica gli altri organismi eletti.
 12. La Segreteria Confederale delibera le azioni di responsabilità nei confronti di chi, tra gli iscritti, abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto, nell'esercizio delle funzioni connesse alla carica sindacale rivestita all'interno di tutti gli organi della Confederazione e dei coordinamenti tematici comunque denominati. Parimenti delibera l'eventuale rinuncia all'azione di responsabilità. La delibera di cui al comma precedente viene ratificata dal Comitato Direttivo Confederale.
 13. Delibera, in caso di urgenza, sulle materie attribuite al Comitato Direttivo Confederale, fatto salvo l'obbligo di ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 16 - Comitato Direttivo Confederale

1. Il Comitato direttivo confederale è l'organo che, d'intesa con il Segretario Generale, ha il compito di definire i piani programmatici di sviluppo e di delineare le concrete iniziative politiche e sindacali finalizzate alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Congresso Confederale e dal Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato Direttivo confederale:
 - a) decide sui conflitti di attribuzione e di competenza di qualsiasi natura, oltre che su quelli aventi materia politico- sindacale o contrattuale, insorte tra le diverse strutture orizzontali e verticali della confederazione;
 - b) delibera in merito alla categoria di appartenenza dei lavoratori iscritti alle competenti Federazione Nazionali;
 - c) delibera sulle incorporazioni, costituzioni, scissioni e ristrutturazioni delle Unioni Territoriali del Lavoro e delle Federazioni Nazionali di categoria;
 - d) delibera su ogni altra materia la cui competenza gli viene espressamente attribuita dallo Statuto.
3. Il Comitato Direttivo Confederale, su proposta ed iniziativa della Segreteria Confederale, può convocare Assemblee nazionali, territoriali, categoriali con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo (Conferenze organizzative, di programma, dei quadri e delegati ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di svolgimento.
4. Il Comitato Direttivo Confederale è composto dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Confederale e da:
 - a) fino a 10 componenti tra i Segretari delle Federazioni Nazionali;
 - b) fino a 10 componenti tra i Segretari delle Unioni Regionali;
 - c) Fino a 10 componenti tra i Segretari delle Unioni Territoriali del Lavoro;
 - d) fino a 5 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, in relazione a particolari esigenze organizzative di carattere confederale.
5. I componenti del Comitato Confederale che per qualsiasi ragione perdono la carica per la quale sono stati nominati nel Comitato, sono automaticamente sostituiti dal dirigente che è subentrato in quella carica. Fanno eccezione i componenti di cui al precedente comma 4, lettera d).
6. Il Comitato Direttivo Confederale è convocato dal Segretario Generale, di norma almeno ogni tre mesi, che lo presiede e ne determina l'ordine del giorno.
7. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. A parità di voti decide il voto del Segretario Generale.
8. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con apposita mozione la decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti il Comitato Confederale.

9. Il Comitato Direttivo Confederale ratifica le delibere adottate dalla Segreteria Confederale ai sensi dell'art. 15, comma 13 dello Statuto.
10. Il Comitato Direttivo Confederale è eletto dal Consiglio Nazionale.

TITOLO IV - Patrimonio ed Organi di controllo

Art. 17 - Autonomia finanziaria e contributi sindacali

1. L'autonomia finanziaria dell'UGL è fondata sulla contribuzione volontaria, che si esplica sostanzialmente con la sottoscrizione da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con il tesseramento e la libera contribuzione.
2. Qualsiasi contribuzione versata dai lavoratori, risulta vincolata alla apposita regolamentazione sul finanziamento e sui riparti delle quote sindacali.
3. La distribuzione delle risorse finanziarie da parte della Confederazione deve essere effettuata in modo sistematico, alle strutture organizzative (Unioni Regionali, Unioni Territoriali, Federazioni Nazionali e Sindacati di categoria e STC), sulla base di un'apposita Delibera del Tesseramento, approvata annualmente dalla Segreteria Confederale.
4. Il versamento delle quote associative dalla Confederazione alle strutture organizzative di cui innanzi viene effettuato con cadenza periodica mensile. L'obbligo da parte della Confederazione sussiste limitatamente alla consistenza associativa ed in proporzione al numero degli iscritti al momento del versamento, escludendosi da parte delle strutture organizzative, o di terzi, titolarità ed esigibilità di quote associative per ammontare differente o superiore a quelle mensilmente spettanti.

Art. 18 - Autonomia amministrativa e responsabilità

1. La Confederazione, le Unioni Territoriali del Lavoro, le Unioni Regionali, le Federazioni, i Sindacati di categoria, le Strutture Territoriali di Categoria, gli Enti e gli Istituti Confederali, fermo restando le previsioni di cui all'art. 10 del presente Statuto, sono strutture amministrativamente autonome e stanno in giudizio per mezzo dei rispettivi segretari responsabili.
2. I Segretari responsabili delle Unioni del Lavoro territoriali, delle Unioni Regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e le Strutture Territoriali di Categoria, rappresentano legalmente le rispettive strutture e assumono le obbligazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro spettanti sulla base di apposite delibere dei propri organi.
3. Ciascuna struttura, ivi compresa quella confederale, risponde unicamente delle obbligazioni assunte in nome e per suo conto e non anche delle obbligazioni assunte da altra e diversa struttura.

4. Le Unioni del Lavoro territoriali, le Unioni Regionali, le Federazioni o Sindacati di categoria nazionali e le STC, gli Enti e Istituti confederali, sono amministrativamente autonome, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra.
5. Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente le quote di riparto dei contributi sindacali e le altre entrate e beni loro pervenuti, a tal fine hanno l'obbligo di predisporre ed approvare un Rendiconto economico-finanziario annuale e tenere una adeguata contabilità amministrativa adeguatamente documentata e tecnicamente corretta.
6. La Confederazione UGL risponde di fronte a terzi soltanto degli impegni assunti dagli organi confederali nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
7. La Confederazione UGL quindi non risponde direttamente o indirettamente, così come in forma solidale, delle obbligazioni assunte dalle strutture territoriali e/o nazionali e/o parallele della UGL.
8. Gli organi delle strutture territoriali o di categoria rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo Segretario Responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle stesse.
9. In caso di decisioni amministrative e/o assunzioni di obbligazioni economiche o patrimoniali, assunte dai singoli dirigenti, al di fuori di quanto deliberato dagli Organismi collegiali previsti, o comunque al di fuori delle regole decise dall'organizzazione, che comportino oneri alle strutture da loro dirette, la UGL e le sue articolazioni possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalla legge vigente sui responsabili di tali decisioni.
10. Qualora per effetto di oneri assunti dalle singole strutture territoriali o di categoria dovesse derivare pregiudizio alla Confederazione UGL, ovvero la Confederazione medesima dovesse trovarsi a sopportare i costi di siffatti oneri assunti, avrà diritto di rivalsa nei confronti delle singole strutture e dei responsabili pro-tempore, nei modi e nei termini previsti dalla Legge.
11. Le eventuali verifiche sulla regolarità di gestione nei confronti di strutture territoriali e di categoria non comportano assunzione di corresponsabilità da parte dell'organo esecutivo di grado superiore che le ha predisposte.
12. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della UGL, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
13. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è, in alcun caso, rivalutabile.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'articolazione territoriale e di categoria di competenza, accompagna con una propria relazione il Rendiconto economico-finanziario annuale, controlla l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

2. I presidenti dei Collegi vengono eletti fra i membri effettivi nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.
3. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato, rispettivamente dalla articolazione interessata, con apposita delibera dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale, dal Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale o dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale.
4. Nessun associato può essere membro di più Collegi dei Revisori dei Conti. I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti Confederale è composto da 3 membri iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

TITOLO V - Giurisdizione interna

Art. 20 - Collegio dei Proviviri

1. Gli organi di giurisdizione interna della UGL sono:
 - a) Collegio Confederale dei Proviviri;
 - b) Collegio dei Proviviri della Unione Regionale;
 - c) Collegio dei Proviviri della Federazione Nazionale.
2. Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere accertamenti sui fatti per i quali hanno ricevuto denuncia e di irrogare, in caso di accertamento positivo, le conseguenti sanzioni disciplinari di cui all'art. 21. Possono essere oggetto di denuncia fatti che configurino gravi violazioni statutarie e illeciti di natura amministrativa e contabile, che siano lesivi dell'unità e del buon nome dell'UGL, che ledano l'onore e la rispettabilità dei dirigenti degli Organi Confederali, delle Unioni Territoriali e Regionali e delle Federazioni Nazionali di categoria, che rivelino una grave inattività nell'adempimento dei compiti inerenti alla carica sindacale.
3. Ogni associato ha diritto di chiedere l'intervento degli organi di giurisdizione interna per il tramite del Segretario Responsabile dell'articolazione organizzativa cui appartiene. I Segretari Responsabili che vengano formalmente a conoscenza, sia direttamente sia tramite denuncia di un associato, di fatti che possono configurare le fattispecie sopra previste, hanno l'obbligo di deferire quanto appreso al competente organo di giurisdizione interna dandone comunicazione all'interessato.
4. I Collegi dei Proviviri delle Unioni Regionali e delle Federazioni Nazionali sono organi di giurisdizione di prima istanza. Avverso le decisioni adottate da tali Organi le parti interessate possono proporre ricorso dinanzi al Collegio Confederale dei Proviviri quale Organo di seconda istanza entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare.

5. Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, rispetto ai ricorsi avverso le decisioni di qualsiasi altro organo di giurisdizione interna dell'UGL.
6. Il Collegio dei Probiviri confederale è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti; quello delle strutture territoriali e di categoria da tre membri effettivi e due supplenti.
7. I Presidenti dei Collegi vengono eletti tra i membri effettivi nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.
8. Allo scopo di garantire la funzionalità del Collegio, in caso di necessità, il numero dei membri supplenti viene reintegrato con apposita delibera, rispettivamente dalla articolazione interessata, dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della Unione regionale o dalla Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale.
9. L'elezione del Presidente del Collegio, tutte le decadenze e tutte le sostituzioni dei Collegi dei Probiviri di Federazione Nazionale e di Unione Regionale sono comunicate tempestivamente alla Segreteria Generale e al Collegio dei Probiviri Confederale.
10. I Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali sono competenti a giudicare su fatti accaduti nell'ambito dell'attività di categoria di competenza. I Collegi dei Probiviri delle Unioni Regionali sono competenti a giudicare su fatti accaduti nell'ambito dell'attività territoriale di competenza. Sui conflitti di attribuzione decide, interpellato, il Collegio dei Probiviri Confederale. Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a giudicare in prima ed ultima istanza sugli addebiti mossi a carico dei segretari responsabili delle Unioni Territoriali e Regionali, di Segretari responsabili di strutture nazionali e di categoria e dei componenti degli organi confederali, indipendentemente dalla natura dei fatti contestati.
11. I Collegi dei Probiviri garantiscono l'esercizio del diritto alla difesa e tempi certi nelle modalità disciplinate dal Regolamento di Giurisdizione interna.
12. I membri dei Collegi dei Probiviri non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa di appartenenza. Nessun associato può essere membro di più organi di giurisdizione.
13. Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di riservatezza sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del procedimento che ad indagine conclusa, ad eccezione, e successivamente alla loro approvazione, al solo contenuto delle delibere stesse.
14. È fatto obbligo ai componenti del Collegio, prima della formale costituzione del Collegio abilitato a decidere, rendere note circostanze o fatti che possano costituire, anche in modo marginale od incidentale, un interesse personale nei procedimenti in esame.
15. Il Collegio dei Probiviri confederale può proporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, modifiche alle norme procedurali di giurisdizione interna.
16. In prima istanza il deferimento al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale o della Unione Regionale è deliberato dalla Segreteria della rispettiva struttura.
17. La Segreteria Confederale delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri Confederale dei Segretari responsabili di UTL, di UR, di Federazione Nazionale e dei componenti degli organi confederali.

18. Il deferimento deve essere prontamente notificato all'interessato.
19. Ad integrazione di quanto disposto al comma 2, qualsiasi iscritto può sottoporre al competente Collegio dei Probiviri un esposto su eventuali comportamenti di associati e chiedere di verificare se sussistano gli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare.
20. Il Collegio decide se procedere entro 30 giorni.
21. I Collegi dei Probiviri operano nelle modalità definite dal Regolamento della Giurisdizione interna approvato dalla Segreteria Confederale.
22. Le deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle Unioni Regionali e delle Federazioni Nazionali nonché quelle del Collegio Confederale devono essere comunicate entro dieci giorni alla Segreteria Confederale per gli adempimenti conseguenti. Tali deliberazioni sono vincolanti per tutte le strutture dell'Organizzazione che dovranno attuarle entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La loro mancata attuazione può configurare nei confronti del dirigente competente tenuto ad eseguirle l'ipotesi di lesione dell'unità e del buon nome della Confederazione.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

1. Gli organi di giurisdizione interna possono irrogare o confermare le seguenti sanzioni:
 - a) censura con diffida;
 - b) sospensione dall'attività sindacale da tre a dodici mesi con decadenza da ogni carica;
 - c) espulsione dalla UGL.
2. Tutte le sanzioni devono essere motivate e devono essere notificate al diretto interessato, al soggetto promotore del deferimento e alle articolazioni eventualmente interessate.
3. La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale nuova domanda di associazione possa essere ricevuta prima di dodici mesi, dalla Segreteria Generale.
4. Gli Organi di giurisdizione interna non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del singolo associato senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver attivato i meccanismi statuari per assicurare il diritto di difesa. L'associato ha il diritto di produrre a sua difesa controdeduzioni o documentazione inerente ai fatti oggetto di addebito ed ha altresì diritto, su sua richiesta, di essere ascoltato personalmente dal Collegio giudicante. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto Confederale si fa riferimento alle norme generali dell'ordinamento giuridico.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dalla prima riunione del Collegio in cui è stato preso in carico il caso oggetto di giudizio. Trascorso tale termine senza che sia stata adottata in via formale alcuna deliberazione il procedimento deve essere archiviato senza alcuna conseguenza per la parte interessata. Proroghe motivate possono essere decise dal Collegio unicamente su richiesta della difesa per consentire alla stessa l'esercizio dei propri diritti.

6. Tutti gli iscritti e dirigenti sindacali di qualsiasi ordine e grado sono tenuti a esperire le procedure giurisdizionali interne prima di adire alla Magistratura ordinaria, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 22 - Provvedimenti cautelari

1. Per fatti di particolare gravità può essere deliberata, per il solo tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, la sospensione cautelare ed urgente da ogni carica e dall'attività sindacale, dei dirigenti sindacali di qualsiasi livello, qualora questi assumano posizioni e comportamenti, anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e dei previsti regolamenti anche di carattere amministrativo, degli indirizzi e delle deliberazioni degli Organi statuari confederali, o siano gravemente lesivi per l'immagine della UGL.
2. I provvedimenti cautelari di cui sopra possono essere adottati esclusivamente dalla Segreteria Confederale.
3. La sospensione cautelare dalla carica di Segretario Responsabile di Unione Territoriale o Regionale, e dei Segretari Responsabili Nazionali di categoria, comporta la nomina da parte della Segreteria Confederale di un Reggente temporaneo.
4. La sospensione cautelare completa della motivazione deve essere immediatamente notificata al diretto interessato.

TITOLO VI Articolazioni organizzative

Art.23 - Unione Territoriale del Lavoro

1. L'UGL individua nelle Unioni Territoriali del Lavoro lo strumento più idoneo per concretizzare il necessario decentramento della responsabilità di proposta ed iniziativa sindacale. A tal fine possono costituire delegazioni Comunali e/o zonali.
2. Le Unioni territoriali, nel quadro delle direttive ed il coordinamento Confederale, hanno il compito di rappresentanza, di elaborazione e di iniziativa sindacale nel territorio di competenza, curando le vertenze sulle materie di interesse generale e di settore a livello territoriale e promuovendo lo sviluppo delle relazioni sindacali e di programma con le istituzioni locali.
3. Sono organi della Unione territoriale:
 - a) il Congresso territoriale;
 - b) il Consiglio Direttivo territoriale;
 - c) il Segretario Responsabile territoriale;
 - d) la Segreteria territoriale;

- e) il Collegio territoriale dei Revisori dei Conti.
- 4. Il Congresso territoriale è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari, elegge il Segretario Responsabile territoriale, il Consiglio Direttivo territoriale ed il Collegio territoriale dei Revisori dei Conti.
- 5. Il Segretario Responsabile territoriale rappresenta l'unità politica ed organizzativa della UGL nel territorio di competenza, promuove e dirige le attività dell'Unione territoriale secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le disposizioni degli organi confederali.
- 6. Il Consiglio Direttivo dell'Unione territoriale è composto da un minimo di sedici componenti.
- 7. I componenti eletti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati. Tutte le cooptazioni sono comunicate tempestivamente alla Segreteria Generale pena la inefficacia delle stesse.
- 8. La Segreteria territoriale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 9. La Segreteria territoriale coadiuva il Segretario Responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l'espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione della Unione, l'attuazione degli indirizzi congressuali e l'applicazione delle disposizioni confederali.
- 10. Il Segretario ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

Art. 24 - Unioni Regionali

- 1. L'Unione Regionale realizza l'unità politica e organizzativa delle strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio di competenza.
- 2. In particolare ha il compito di:
 - a) rappresentanza e di coordinamento nell'attività di contrattazione e di partenariato con le istituzioni e controparti datoriali sulle politiche regionali e contrattuali;
 - b) gestione, con il coinvolgimento delle UTL e delle categorie, delle iniziative per lo sviluppo del territorio, delle politiche di settore e della contrattazione negoziale;
 - c) svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori della Regione;
 - d) promuovere e coordinare iniziative nell'ambito regionale per accrescere le adesioni all'UGL;
 - e) esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente conferite dagli organi confederali.

3. Sono organi della Unione Regionale:
 - a) il Congresso Regionale;
 - b) il Consiglio Direttivo Regionale;
 - c) il Segretario Responsabile Regionale;
 - d) la Segreteria Regionale;
 - e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio Regionale dei Probiviri;
4. Il Congresso regionale è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari, elegge il Segretario Responsabile regionale, il Consiglio Direttivo regionale ed i Collegi regionali.
5. Il Segretario Responsabile regionale rappresenta l'unità politica ed organizzativa della UGL nella regione di competenza, promuove e dirige le attività dell'Unione regionale secondo gli orientamenti del Congresso Confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le disposizioni di organi confederali.
6. Il Consiglio Direttivo dell'Unione regionale è composto da un numero di componenti variabile in considerazione della estensione territoriale e della consistenza demografica della regione interessata.
7. I componenti eletti dal Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati. Tutte le cooptazioni sono comunicate tempestivamente alla Segreteria Generale pena la inefficacia delle stesse.
8. La Segreteria regionale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
9. La Segreteria regionale coadiuva il Segretario Responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l'espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione della Unione, l'attuazione degli indirizzi congressuali e l'applicazione delle disposizioni confederali.
10. Il Segretario Regionale ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.
11. Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Segreteria Confederale.
12. Nell'ambito del più generale sistema dei servizi confederali, che costituisce per la UGL uno strumento di azione sindacale di supporto alle attività di tutela del mondo del lavoro, le Unioni Regionali hanno la responsabilità di coordinamento e impulso delle strutture di servizi tra le quali sono compresi gli Enti di emanazione confederale e le associazioni collaterali.

Art. 25 - Federazioni e Sindacati nazionali di categoria

1. Le Federazioni e i Sindacati raggruppano gli associati all'UGL secondo l'inquadramento e con le modalità stabilite, per quanto di rispettiva competenza, dal Comitato Confederale e dalla Segreteria Confederale.
2. Possono articolarsi, nel rispetto delle direttive e delle specifiche deliberazioni della Segreteria Confederale in Sindacati nazionali di categoria.
3. Nell'ambito delle direttive e del coordinamento Confederale è di pertinenza delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria l'esercizio e la conduzione del mandato negoziale a livello nazionale, territoriale ed aziendale.
4. Sono organi delle Federazioni e Sindacati di categoria Nazionali:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio federale;
 - c) il Segretario Responsabile;
 - d) la Segreteria federale;
 - e) Il Collegio federale dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio federale dei Proviviri.
5. Il Congresso è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari, elegge il Segretario Responsabile, il Consiglio federale ed i Collegi.
6. Il Segretario Responsabile promuove e dirige le attività della struttura di categoria secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio federale e le disposizioni degli organi confederali.
7. I componenti eletti nel Consiglio Direttivo Federale, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti dal medesimo organo per mezzo di cooptazione di altri associati.
8. Tutte le cooptazioni sono comunicate tempestivamente alla Segreteria Generale pena la inefficacia delle stesse.
9. Il Consiglio federale è composto da un minimo di 26 componenti.
10. La Segreteria federale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo federale tra i suoi componenti.
11. La Segreteria della struttura di categoria coadiuva il Segretario Responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da promuovere per l'espletamento dei compiti attribuitigli nella conduzione della stessa e l'attuazione degli indirizzi congressuali e delle disposizioni degli organi confederali.
12. Il Segretario e il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

13. Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dalla Segreteria Confederale dell'UGL.

Art. 26- Strutture Territoriali di categoria

1. L'UGL individua nelle Strutture Territoriali di Categoria (STC) il primo presidio delle categorie sul territorio e sui posti di lavoro e il nucleo organizzativo fondamentale dell'UGL.
2. Le STC sono costituite esclusivamente con atto della Federazione Nazionale di categoria, sentita la competente UTL, attraverso la nomina di un Reggente e collaborano con le rispettive UTL.
3. Le STC operano in coordinamento con le rispettive Federazioni Nazionali. Le STC rappresentano la Federazione di categoria sul territorio e ne gestiscono l'azione sindacale, la tutela dei lavoratori del settore e tutte le attività utili alla crescita dell'organizzazione.
4. Le STC ricevono mensilmente le quote sindacali di propria competenza, come determinate annualmente dalla Delibera del Tesseramento. In caso di inadempienza interviene direttamente la Confederazione.
5. L'UGL, nella convinzione che sia necessario investire nel territorio e nel proselitismo, ritiene necessario dare il massimo supporto anche economico alle STC.
6. Sono organi della STC:
 - a) il Congresso territoriale;
 - b) il Consiglio Direttivo territoriale;
 - c) il Segretario Responsabile territoriale;
 - d) la Segreteria territoriale;
7. Il Congresso territoriale è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari, elegge il Segretario Responsabile territoriale e il Consiglio Direttivo territoriale.
8. Il Segretario Responsabile territoriale rappresenta l'unità politica ed organizzativa della categoria nel territorio di competenza, promuove e dirige le attività della STC secondo gli orientamenti della Federazione Nazionale di categoria e della Confederazione UGL.
9. I componenti eletti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati, su proposta del Segretario Responsabile territoriale. Tutte le cooptazioni sono comunicate tempestivamente alla Segreteria Generale pena la inefficacia delle stesse.
10. La Segreteria territoriale è eletta, su proposta del Segretario Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
11. La Segreteria territoriale coadiuva il Segretario Responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l'espletamento dei compiti attribuiti nella

conduzione della STC, l'attuazione degli indirizzi congressuali e l'applicazione delle disposizioni federali e confederali.

12. Il Segretario ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.

Art. 26 bis. Norma transitoria - Valenza Congressi STC

1. Gli organi delle STC che hanno celebrato il proprio congresso nell'ambito del V Congresso Confederale, sono riconosciuti conformi a quanto previsto dal precedente comma 6 e seguenti del presente articolo.

Art. 27 Le Federazioni regionali di categoria

1. Le Federazioni Nazionali ed i Sindacati Nazionali possono decidere con propria delibera di Segreteria se istituire le Federazioni Regionali della propria categoria in base alle peculiari esigenze del comparto, nonché le modalità di determinazione dei loro organi.
2. Detta delibera e gli eventuali atti di nomina dei Segretari regionali di categoria sono sempre comunicati alla Segreteria Generale ed alle altre strutture competenti.
3. Le Federazioni regionali di categoria non rappresentano istanza congressuale e non sono destinatarie delle norme della circolare del tesseramento.

TITOLO VII - Altre norme

Art. 28 - Sfiducia nelle articolazioni organizzative

1. Le modalità di sfiducia disciplinate dall'art. 13, comma 20 e 21 per il Segretario Generale, nonché quelle relative agli adempimenti conseguenti previsti dal presente Statuto, si applicano anche in quanto compatibili:
 - a) Alle Federazioni Nazionali e ai Sindacati Nazionali
 - b) Alle Unioni Regionali
 - c) Alle UTL
 - d) Alle STC

ART. 28 BIS NORMA TRANSITORIA – Segretario Amministrativo articolazioni

1. Tutte le articolazioni orizzontali e verticali sono tenute, entro sei mesi dal termine del V Congresso confederale, a designare un Segretario Amministrativo e comunicarlo alla Segreteria Generale.
2. Le loro competenze saranno disciplinate dal Regolamento amministrativo.

Art. 29 - Coordinamenti tematici

1. L'UGL promuove l'istituzione e la crescita di Coordinamenti tematici aventi la finalità di sviluppare tematiche di interesse sociale comuni ai componenti delle aggregazioni stesse.
2. L'UGL promuove altresì articolazioni organizzative finalizzate alla tutela di soggetti le cui attività non sono riconducibili a quelle già previste dal presente Statuto.

Art. 30 - Coordinamenti

1. Su iniziativa del Segretario Generale al fine di garantire il più ampio confronto e partecipazione, sono riuniti periodicamente:
 - a) il Coordinamento delle Federazioni Nazionali
 - b) il Coordinamento delle Unioni Regionali
 - c) il Coordinamento delle UTL

Art. 31 - Riunioni

1. Tutte le riunioni degli organi confederali e delle articolazioni territoriali e di categoria possono svolgersi anche in modalità telematica a condizione che sia sempre possibile identificare i partecipanti e garantire a tutti i componenti il diritto alla partecipazione e al voto.
2. Sono espressamente esclusi da tale possibilità tutti i Congressi nonché le riunioni di organi che abbiano all'ordine del giorno votazioni per le quali sono previste maggioranze qualificate.
3. Sono altresì escluse le riunioni del Consiglio Nazionale Confederale che abbiano all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio preventivo o del Rendiconto annuale.

Art. 32 - Collegio arbitrale

1. Le controversie tra le articolazioni territoriali e di categoria, nonché le controversie tra articolazioni organizzative territoriali e di categoria e la Confederazione, nonché le controversie derivanti dalla contestazione delle elezioni degli Organi associativi statutari a tutti i livelli per asserita contrarietà alla Legge e allo Statuto della relativa delibera, sono decise

da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti e il terzo dalla Segreteria Confederale.

2. Qualora la Confederazione UGL sia parte della controversia l'arbitro è nominato congiuntamente e di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Il Collegio decide con lodo arbitrale.
4. Il lodo dovrà emanarsi entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, da considerarsi avvenuta dal momento di accettazione dell'incarico da parte di tutti e tre gli arbitri, salvo proroga per una sola volta e per lo stesso periodo di cui sopra. In mancanza di emissione del lodo entro il termine suddetto, le parti potranno adire la Magistratura ordinaria.
5. Un apposito Regolamento stabilisce modalità e termine di attivazione della procedura arbitrale.

Art.33 - Scioglimento.

1. Lo scioglimento della Confederazione deve essere deliberato esclusivamente dal Congresso Confederale con il voto favorevole dei 3/4 dei delegati eletti.
2. In tal caso, il Congresso confederale delibera contestualmente la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione prevedendo la sua devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 - Norma di chiusura

1. Quanto stabilito dal presente Statuto comporterà l'adeguamento del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale nonché di ogni altro atto susseguente e correlato allo Statuto medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile.

ART. 34 BIS - NORMA TRANSITORIA – Validità Statuto Confederale

1. Tutte le modifiche statutarie approvate dal V Congresso Confederale sono immediatamente esecutive, fatto salvo diversa disposizione delle apposite norme transitorie.